La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 29.7.2014
La Nuova Procedura Civile, 5, 2014

Comitato scientifico:
Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

L. 92/2012 (Rito Fornero): sui termini di decadenza per le eccezioni nella fase sommaria
(a proposito di Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro, sentenza del 30.6.2014)

di Manuela RINALDI

Dopo oltre due anni dalla sua entrata in vigore la c.d. Legge Fornero[1], ovvero la legge n. 92 del 28 giugno 2012 (entrata in vigore in data 18.07.2012) è ancora "oggetto di peculiare attenzione" da parte della giurisprudenza.
Prima di esaminare la sentenza oggetto di commento, appaiono d'obbligo alcune considerazioni di ordine generale.

[1] In linea generale e per approfondire l'argomento del c.d. rito Fornero si veda e cfr.: Boghetich E., *Il rito speciale in tema di licenziamento*, in *Il nuovo diritto del mercato del lavoro*, UTET 2013, curato da M. Persiani e S. Liebman, pag. 405 ss.; Putrella V., *Il rito speciale per l'impugnazione dei licenziamenti*, in *Il processo civile - Sistema e problematiche. Le riforme del quadriennio 2010-2013*, GIAPPICHELLI, 2013, curato da C. Punzi e coordinato da G. Ruffini, pag. 235 ss.; Carinci F. – Miscione M., (a cura di) Commentario alla riforma Fornero, in Dir. e Prat. Lav., supplemento, 15 settembre 2012 n. 33 e anche https://www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/600_2012_326_14593.pdf. Si veda anche Rinaldi M. – Spaziani P., *Il nuovo processo del lavoro & previdenziale*, AD MAIORA, 2014.

La Nuova Procedura Civile

Come noto, le controversie alle quali si applicano "*le disposizioni dei commi da 48 a 68*" sono indicate dal precedente comma 47 dell'art. 1 della Legge Fornero e, dunque, sono soltanto quelle "*aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro*", non potendo essere proposte – nelle forme del nuovo rito – "*domande diverse da quelle di cui al comma 47*", "*salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi*" (comma 48).

Ancora di rilevante importanza appaiono i quattro differenti regimi (rispetto all'unica e "vecchia" tutela reale) introdotti dalla legge fornero del 2012, ovvero:

1) **tutela reale piena**: casi di nullità del licenziamento in quanto discriminatorio o comminato in costanza di matrimonio o in violazione delle tutele previste in materia di maternità o paternità o negli altri casi previsti dalla legge, nonché nei casi in cui il licenziamento sia inefficace poiché intimato in forma orale;
2) **tutela reale attenuata**: in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo perché il fatto contestato non sussiste o perché il fatto rientra in una delle condotte punibili con sanzione conservativa sulla base del CCNL applicabile, nonché nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo se il fatto è manifestamente infondato;
3) **tutela meramente obbligatoria**: applicabile in tutte le altre ipotesi non contemplate dalle altre tutele, ove si accerti l'insussistenza della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo addotti dal datore;
4) **tutela obbligatoria ridotta**: nelle ipotesi di licenziamento illegittimo per carenza di motivazione o per inosservanza degli obblighi procedurali previsti per il licenziamento disciplinare o per il giustificato motivo oggettivo.

Per quanto concerne la prima fase del c.d. rito Fornero, ovvero la fase sommaria, vi è da dire che la stessa è, sì sommaria, ma non cautelare, in quanto non occorre la prova di alcun periculum concreto, essendo l'urgenza valutata dal legislatore per il tipo di controversia[2].
La **fase obbligatoria, sommaria,** si introduce con ricorso dinanzi al Tribunale territorialmente competente in funzione di Giudice del lavoro che deve contenere tutti gli elementi richiesti dall'art. 125 c.p.c..
Tale citata fase è sommaria, però, solamente nell'istruttoria ma non nella cognizione, in quanto tende alla formazione del giudicato sui fatti oggetto del giudizio.

In una recente decisione del Tribunale di Reggio Calabria, che qui si commenta, del 23 giugno 2014 il Giudice, dr.ssa Morabito ha precisato che relativamente al rito Fornero, limitatamente alla fase sommaria del suddetto procedimento, non sussistono termini, a pena di decadenza, entro cui avanzare eccezioni e difese.

[2] Sul punto cfr. Riverso R., Indicazioni operative per il rito Fornero, in Magistratura democratica.it, http://www.magistraturademocratica.it/ e per approfondire mdem/upy/fsentenza/Criteri%20operativi%20Fornero3corretto.pdf

La Nuova Procedura Civile

Nel caso di specie, oggetto di opposizione ex art. 1, comma 51 L. 92/2012, a fronte della deduzione della natura disciplinare del licenziamento, il ricorrente aveva eccepito l'illegittimità della procedura per mancanza delle garanzie poste dallo statuto dei lavoratori[3], in primis la mancanza di contestazione scritta.

In prime cure il giudice aveva ritenuto tale menzionata deduzione tardiva, in quanto non proposta con l'atto introduttivo.

Tale assunto non viene condiviso in sede di opposizione dal giudice del Tribunale di Reggio Calabria con la decisione in commento del 23 giugno 2014.

Infatti, si legge testualmente nella sentenza *de qua* che….. "*il legislatore, nel dichiarato intento di assicurare la speditezza del procedimento, ha modellato uno strumento processuale agile nei commi da 48 a 50 dell'art. 1 Legge 92/12 , che regolano lo svolgimento della fase sommaria: per questa non vi è alcuna specifica previsione di decadenza sia con riguardo alle eccezioni non rilevabili d'ufficio (le domande riconvenzionali e la chiamata di terzo in causa devono ritenersi inammissibili in questa fase), sia con riguardo alle richieste istruttorie ed alla produzione di documenti.*

Invece l'esistenza dei i termini decadenziali in fase di opposizione si ricava dall'art 1 comma 51 e 53, che prevedono il primo che l'opposizione va proposta "… con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile";ed secondo che "L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile".

Secondo il giudicante da ciò ne consegue che la fase sommaria del c.d. rito Fornero non preveda termini di decadenza entro cui avanzare eccezioni e difese.
Pertanto, il ricorrente ha la possibilità di medicare, seppure parzialmente, domande ed eccezioni in fase sommaria in conseguenza delle difese e delle eccezioni della controparte.

Il giudice del tribunale di Reggio Calabria, con la decisione del 30 giugno 2014, si "spinge oltre" precisando, altresì, che appare evidente che vi deve, comunque, essere un momento oltre il quale non sarà più possibile modificare le proprie difese; individua, quindi, tale "momento" nella prima udienza di comparizione, all'esito della instaurazione del contraddittorio pieno.
E comunque non oltre la fase della eventuale missione di attività istruttoria[4].

La Nuova Procedura Civile

[3] Art. 7 Legge del 20 maggio 1970 n. 300
[4] Momento entro cui, secondo il giudice, le posizioni delle parti si ritengono cristallizzate anche per le successive fasi